

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 maggio 2010 (18.05) (OR. en)

9617/10

Fascicolo interistituzionale: 2008/0161 (CNS)

AVIATION 55 AMLAT 68

## **NOTA PUNTO "I/A"**

del: Segretariato del Consiglio in data: COREPER/Consiglio

n. prop. Com:: 12440/08 AVIATION 166 AMLAT 68

Oggetto: Decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea

e gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

- 1. L'accordo citato in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
- 2. Il Consiglio ha adottato il testo dell'accordo summenzionato il 5 maggio 2009<sup>1</sup>. L'accordo non è ancora stato firmato.

9617/10 gro/OLI/pdn
DG C I

\_

<sup>7158/09</sup> AVIATION 34 AMLAT 23 + COR 1 (pl) + COR 2 (fi) + COR 3 + COR 4 (de)

- 3. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, il testo in oggetto è stato di conseguenza modificato e nel frattempo messo a punto dal servizio dei giuristi- linguisti<sup>1</sup>.
- 4. A seguito dell'esame del testo, il COREPER potrebbe pertanto invitare il Consiglio a:
  - adottare il testo modificato in modo da poter procedere alla firma dell'accordo;
  - prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

<sup>1</sup> 7158/2/09 REV 2 AVIATION 34 AMLAT 23

\_

9617/10 gro/OLI/pdn 2  $\mathbf{IT}$ 

## Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda l'accordo con gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."